



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

Visto, in particolare, l’articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, che definisce le modalità di istituzione, la composizione e i compiti di ciascun Comitato di indirizzo e prevede, al comma 1, che il suddetto Comitato sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione interessata;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalle legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, l’art. 12, comma 10-*bis*, il quale prevede che al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate ZLS di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS e che qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante è effettuata d’intesa tra loro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2025, con il quale è stata istituita la Zona logistica semplificata della Regione Lazio, “ZLS Lazio”;

Vista la nota prot. n. 88433 del 28 gennaio 2026, con cui la Regione Lazio ha proposto l’istituzione del Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata “ZLS Lazio”, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, recante “Nomina a Ministro senza portafoglio dell’on. Tommaso Foti”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, recante “Conferimento dell’incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione al Ministro senza portafoglio on. Tommaso Foti”;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante “Delega al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti”, e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera o), con riferimento alle zone logistiche semplificate;

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

DECRETA :

ART. 1.

(Istituzione del Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata della Regione Lazio “ZLS Lazio”)

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è istituito il Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata (ZLS) della Regione Lazio, “ZLS Lazio”, d’ora in poi denominato «Comitato di indirizzo», quale organo di governo della ZLS congiuntamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 11 del medesimo decreto.

2. Il Comitato di indirizzo è composto da:

- a) il Presidente della Regione Lazio o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
- c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- f) un rappresentante del Consorzio industriale del Lazio;
- g) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio;
- h) il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale o suo delegato, in qualità di uditore;
- i) i Presidenti delle Province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo o loro delegati, in qualità di uditori;
- l) i Sindaci dei Comuni di Accumoli, Albano Laziale, Allumiere, Amatrice, Anagni, Anguillara Sabazia, Aprilia, Ardea, Ausonia, Borgorose, Campagnano di Roma, Cassino, Castelforte, Castelnuovo Parano, Ceccano, Ceprano, Cisterna di Latina, Cittaducale, Civita



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Castellana, Civitavecchia, Colleferro, Coreno Ausonio, Esperia, Fara in Sabina, Ferentino, Fiano Romano, Fiumicino, Fondi, Formello, Formia, Frosinone, Gaeta, Guidonia Montecelio, Isola del Liri, Itri, Latina, Leonessa, Minturno, Monte San Biagio, Monterotondo, Orte, Patrica, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pomezia, Pontinia, Rieti, Roccasecca, Roma, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sora, Tarquinia, Terracina, Tivoli, Velletri, Villa Santa Lucia, Viterbo, in qualità di uditori, o loro delegati.

3. Le singole amministrazioni, di cui al comma 2, individuano il proprio rappresentante o il proprio delegato e comunicano il relativo nominativo al Presidente del Comitato di indirizzo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, ossia della Regione Lazio, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e alle Autorità portuali, nonché della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Il Comitato indirizzo adotta un proprio regolamento interno, che definisce:

a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;

b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;

c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZLS, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali.

6. Il Comitato indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.

ART. 2.

(Compiti del Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo svolge i compiti previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40. In particolare, il Comitato di indirizzo ha il compito di:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) svolgere le attività previste dall'articolo 10, comma 5, del sopracitato decreto;
- b) svolgere le attività previste nel caso in cui sia attivata la procedura di revisione della ZLS;
- c) proporre la perimetrazione delle zone franche doganali;
- d) assicurare il raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'individuazione del piano di monitoraggio.

ART. 3.

(Durata del Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato d'indirizzo resta in carica sino al termine della durata della ZLS, così come definita dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2025, citato in premessa.

2. In caso di proroga della durata della ZLS, il Comitato d'indirizzo si intende prorogato per la medesima durata.

ART. 4.

(Invarianza di spesa)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

03 MAR. 2026

*p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione*

Tommaso Foti